



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

per la sig.ra **Biondo Claudia**, nata a Marsala il 10 novembre 1998 ed ivi residente, in via Giacomo Curatolo Taddei, n. 23, c.f. BNDCLD98S50E974N, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it) e Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; fax: 0917722955; e-mail p.e.c. florianabarбата@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- della Sig.ra **Demma Gaia**, residente in via Del Mazziere, 48, Termini Imerese (PA) 90018;
- della Sig.ra **Pipitone Alessia**, residente in via Norvegia, 6 – 90146 Palermo;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) il 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale (**doc. 1**);

- dell'elenco del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it), riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva (**doc. 2**);
- della schermata personale pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) in data 28 settembre 2018 (**doc. 3**);
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, n. 337 e i relativi Allegati, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2018, recante le *“modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019”* (**doc. 4**);
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2018/2019 delle Università in epigrafe;
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 28 giugno 2018, n. 524, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la *“definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019”* (**doc. 5**);
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 giugno 2018, n. 523, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la *“definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2018/2019”* (**doc. 6**);
- delle deliberazioni *ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264*, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni *ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264*, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, di contenuto allo stato non conosciuto;
- della rilevazione relativa al fabbisogno formativo per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter,

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, trasmessa in data 19 giugno 2018 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale (**doc. 7**);

- dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, Rep. atti n. 120/CSR, in merito alla *"determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche"* e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 5, recante il *"fabbisogno formativo per l'anno accademico 2018/2019"* di medici chirurghi e medici odontoiatri (**doc. 8**);

- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, Rep. atti n. 69/CSR, in merito alla *"determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2017/2018 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni"* e comprensivo di Allegati (**doc. 9**)

- dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 6 febbraio 2018, protocollo n. 3641, avente ad oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'a.a. 2018/2019 (**doc. 10**);

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 4 settembre 2018, con particolare riferimento alle n. 20 domande di ragionamento logico e alle n. 2 domande di cultura generale;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2018/2019;

- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea

magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

- per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) (**doc. 11**);

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

#### E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria).

#### FATTO

1. – Con D.M. 26 aprile 2018, n. 337 (**doc. 4**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti **MIUR**) ha stabilito i criteri per lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019.

Il successivo 28 giugno 2018, con i DD.MM. nn. 523 e 524 (quest'ultimo di concerto con il Ministero della Salute), è stato quindi determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai suddetti corsi di laurea. In tale prospettiva, il MIUR ha messo a bando, rispettivamente, **9.779** per medicina e chirurgia e **1.096** posti per odontoiatria.

Tale contingente, come si chiarirà ampiamente nella parte in diritto, è stato peraltro determinato in maniera gravemente sottostimata e illegittima, senza tenere conto dell'effettivo fabbisogno professionale al cui soddisfacimento il numero dei posti messi a bando deve naturalmente tendere.

2. – Parte ricorrente, dopo essersi iscritta nei termini stabiliti dal D.M. citato attraverso la procedura illustrata nel portale *University* ([www.university.it](http://www.university.it)) (**doc. 12**), in data 4 settembre u.s. ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi in questione presso l'Università indicata come prima preferenza di assegnazione.

Giova evidenziare immediatamente come la prova di accesso – secondo quella che, ormai, è diventata una deprecabile consuetudine – si è svolta in un contesto decisamente anomalo, in cui alcuni partecipanti hanno avuto la possibilità di prendere appunti e probabilmente, secondo quanto è emerso da alcune indagini che è stato possibile fare e sulle quali si tornerà nella parte in diritto del presente atto, di utilizzare dispositivi mobili. Il che, evidentemente, non poteva e non doveva accadere.

3. – Ad ogni modo, a seguito dell'espletamento del test d'accesso, parte ricorrente ha avuto la possibilità di prendere visione dapprima dei risultati conseguiti in forma anonima, ossia con la pubblicazione dei punteggi ottenuti abbinati con i soli *codici etichetta* (**doc. 2**); poi, in data 28 settembre 2018, il MIUR ha pubblicato sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) – attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) – la valutazione della prova, gli elaborati, i punteggi e le schede anagrafiche di tutti i candidati, tra i quali anche quelli di parte ricorrente (**doc. 11, doc. 13, doc. 14 e doc. 15**).

Infine, in data 2 ottobre u.s., il MIUR ha pubblicato nell'area riservata del portale *University* la graduatoria unica nazionale del test di accesso, consentendo così ai candidati di conoscere la posizione conseguita e, conseguentemente, di sapere se fossero stati ammessi o meno ai corsi di laurea per cui è causa.

Parte ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 37.60, che non le ha permesso di ottenere una posizione utile in graduatoria per l'immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati e, ad oggi, risulta ancora collocata oltre l'ultimo posto utile nonostante gli scorrimenti di graduatoria (**doc. 1**).

A seguito dell'ultimo scorrimento di graduatoria (anch'esso pubblicato sul sito [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) attraverso il portale *University* in data 23 novembre u.s.), in effetti, il punteggio minimo di accesso ai corsi di laurea di cui si discute è pari a 41,30 (**doc. 16**). Se, peraltro, il MIUR avesse correttamente quantificato il numero di posti da mettere a bando, parte ricorrente sarebbe stata certamente ammessa, mancando "all'appello" migliaia di posti.

Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 E DELL'ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

L'art. 3, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 stabilisce che il numero annuo di posti da bandire per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria deve essere quantificato tenendo conto del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri. Occorre, cioè, che le Università accolgano – e, se necessario, si attrezzino per accogliere – un contingente di studenti sufficiente a far sì che, di anno in anno, arrivi sul mercato un numero di professionisti adeguato a garantire l'efficienza del sistema sanitario e, in ultima analisi, il rispetto del diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito.

Si tratta di un principio noto, unanimemente condiviso e la cui cogenza è stata più volte ribadita.

Già diversi anni fa, invero, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva sottolineato come *"un'eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere*

*che una penuria di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio esige la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale” (sent. del 13.4.2010 in causa C-73/08).*

Proprio al fine di rendere “aderente” il dato del fabbisogno stimato (e, conseguentemente, del numero di accessi da mettere a bando) alle future reali esigenze degli assistiti, del resto, l’art. 6-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che il fabbisogno formativo nazionale debba essere calcolato in esito ad una complessa attività istruttoria, promossa e coordinata dal Ministero della Salute, alla quale prendono parte i rappresentanti non solo degli Enti pubblici territoriali (Regioni e Province Autonome), ma anche delle Federazioni nazionali di Ordini e Collegi e delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri.

La storia ci insegna, peraltro, che la quantificazione del fabbisogno formativo è stata operata negli ultimi anni in maniera costantemente e illegittimamente errata, con gravi ripercussioni sulla tutela del diritto allo studio e del fondamentale diritto alla salute.

Si sta assistendo, infatti, ad una vera e propria emergenza, non riuscendo le università ad assicurare il necessario ricambio generazionale dei medici. Secondo uno studio condotto dall’ANAAO-Assomed (Associazione medici e dirigenti del SSN), condiviso anche dalla Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, nel 2028 saranno in effetti andati in pensione 80.676 medici del S.S.N. a fronte dei quali, stando all’attuale *trend* di posti messi a concorso e laureati, arriveranno sul mercato appena 39.000 nuovi professionisti.

Il restante contingente di circa 42.000 medici dovrà essere, quindi, sostituito con laureati in Paesi stranieri (probabilmente non comunitari, per le ragioni di cui si dirà) ovvero non sarà sostituito affatto, con conseguenze per il “bene salute” facilmente immaginabili. La situazione, stando a queste indagini, potrebbe insomma presto presentare aspetti persino più preoccupanti delle gravi problematiche che attualmente riguardano le ben nota penuria degli infermieri. Il suddetto studio, infatti, conclude con

*l'amara constatazione che la carenza dei medici "interessa tutte le Regioni, con l'evidente paradosso per cui se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere".*

La prevista insufficienza di medici negli anni a venire rappresenta, del resto, un fatto notorio. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel *"documento sulle problematiche del Servizio Sanitario Nazionale da rappresentare in audizione presso la Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica"*, prot. n. 18/85/CR06C7 (**doc. 17**), invero, ha rilevato (peraltro in evidente contraddizione con le contestate stime sul fabbisogno formativo emerse dalla diversa Commissione permanente a cui i suddetti Enti locali hanno pur tuttavia partecipato) che *"il ricambio generazionale in arrivo (in particolare il prossimo pensionamento di quote rilevanti dei medici specialisti e della medicina generale) può rappresentare ..., se si proseguirà con le attuali regole e metodologie, un grande rischio per il SSN che non avrà le risorse professionali adeguate e necessarie a rispondere ai bisogni della popolazione. Ciò rende indispensabile che le Regioni rilancino con forza il confronto con il Governo centrale – in particolare con MIUR e Ministero della Salute – e con le rappresentanze del mondo professionale per definire nuovi criteri di programmazione, gestione e valutazione delle attività formative coerenti alle nuove sfide del SSN e ai nuovi modelli e fabbisogni organizzativi"*.

Ma non solo. Occupandosi criticamente del fabbisogno stimato per lo scorso anno accademico, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha in effetti recentemente sottolineato che *"occorre una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze del numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN"* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 29 ottobre 2018, n. 5271).

Ebbene, anche per il 2018/2019 che qui ci occupa il fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri è stato stimato in maniera illegittima, irrealistica e non accurata.

Occorre a tal riguardo fare una premessa: il Ministero della Salute ha recentemente reso chiarimenti al Giudice Amministrativo in merito al modello adottato e ai principi sottesi alla rilevazione del fabbisogno nazionale delle professioni sanitarie (cfr. *nota tecnica – Descrizione del modello previsionale"* prot. n. DGPROF/4/F.1.b./2017/2 **sub doc. 18**).



Tale modello previsionale (cd. *stock and flows*), si legge nella suddetta nota, “partendo dai dati sullo stock attuale di professionisti attivi, stima lo stock futuro in base a previsioni di flussi (flows) in uscita dal mercato del lavoro (per decesso, per pensionamento o per emigrazione) e in entrata nel mercato del lavoro (dalla formazione universitaria e dall'estero)”.

Tra i criteri di calcolo dei “**flussi in entrata**” è contemplato il « cosiddetto “tasso di successo scolastico”, ossia la quota degli studenti che completano il percorso universitario e raggiungono l'abilitazione all'esercizio della professione. La stima del tasso di successo scolastico è stata elaborata seguendo specifiche coorti di immatricolati per un periodo di 10 anni dall'anno di prima iscrizione». Tra gli elementi di calcolo dei “**flussi in uscita**”, invece, vengono indicati la “probabilità di morte” e i pensionamenti.

Sempre sulla base di quanto dichiarato dal Ministero, per calcolare il fabbisogno degli anni scorsi e del presente anno accademico 2018/2019 si sarebbe fatto uso di “un modello previsionale che include dati e stime di medio e lungo termine” in merito a: “a) i cambiamenti demografici della popolazione di riferimento per ogni professione sanitaria; b) i cambiamenti nelle modalità di erogazione dei servizi sanitari e quindi di impiego dei professionisti sanitari; c) la quantità di professionisti sanitari al momento attivi sul mercato del lavoro; d) la quantità di professionisti già abilitati ma al momento non attivi sul mercato del lavoro; e) i flussi futuri di professionisti sanitari in uscita dal mercato del lavoro; f) i flussi futuri di professionisti sanitari in entrata nel mercato del lavoro” (cfr. pag. 28 del **doc. 18**).

La nota fornita dall'amministrazione, peraltro, rimane sempre molto sul vago, nulla chiarendo in merito alla metodologia concretamente seguita per calcolare i vari flussi in entrata e in uscita ovvero ai risultati concreti ai quali avrebbe condotto l'analisi di ogni singolo flusso in entrata e in uscita. Il che già costituisce un primo elemento di evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria.

In asserita applicazione di questo modello di calcolo, ad ogni modo, il Ministero della Salute ha individuato il fabbisogno formativo nazionale necessario per l'a.a. 2018/2019 in **10.035** unità per i medici chirurghi e **1.299** unità per gli odontoiatri (dato poi disatteso nel caso di specie) e il MIUR, partendo da questi dati, ha infine messo a bando **9.779** posti per medicina e chirurgia e **1.096** posti per odontoiatria.

Si tratta, tuttavia, di numeri fortemente sottostimati, che dimostrano come l'amministrazione abbia violato sotto più profili i criteri di quantificazione che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto (anche di recente) a tal fine necessari.

Nel già citato precedente cautelare reso su una controversia avente ad oggetto proprio l'illegittimità delle modalità di calcolo del numero programmato di studenti da ammettere alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2017/2018, in effetti, il Consiglio di Stato ha rilevato che *"contrariamente a quanto attuato con il procedimento per cui è causa, il numero di studenti che abbandona il corso degli studi in tali facoltà deve essere"*:

(i) (ri)calcolato con riferimento al numero degli studenti in corso e quindi in regola con gli esami da sostenere per ciascun anno accademico;

(ii) inoltre che il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba fare riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitano effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private.

Sulla scorta di tali condivisibili premesse, lo stesso Consiglio di Stato ha quindi constatato che *"l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente (ed indiscutibilmente) maggiore di quello calcolato negli atti impugnati"* (Cons. St., Sez. VI, ord. 29 ottobre 2018, n. 5271).

Anche per l'anno accademico in corso valgono esattamente le stesse considerazioni e le stesse conclusioni.

Nel calcolare il flusso di entrata e di uscita dal mercato del lavoro delle professioni sanitarie, infatti, l'amministrazione ha ancora una volta trascurato, innanzitutto, di considerare il numero degli studenti in corso e, quindi, in regola con gli esami da sostenere per ciascun anno accademico.

Dagli atti del procedimento che si sono citati in precedenza, in effetti, si evince che l'amministrazione avrebbe preso in considerazione la quota di studenti che completano il percorso universitario e

raggiungono l'abilitazione in un periodo pari a 10 anni, ossia in un arco temporale ben più ampio rispetto a quello ordinario del corso di laurea, pari com'è noto a 6 anni (cui potrebbe aggiungersi, al più, un anno per l'abilitazione), senza inoltre verificare con riguardo agli anni pregressi quale sia il numero effettivo di studenti in corso. Il che dimostra, per l'appunto, come nel calcolare il contingente per l'anno accademico 2018/2019 l'amministrazione non abbia considerato il numero degli studenti in corso per ciascun anno accademico né tenuto conto del fatto che molti studenti del contingente stimato per gli anni precedenti, in realtà, non ha portato ovvero non porterà a compimento il proprio percorso universitario nei dieci anni stimati.

Ma non solo. Dall'analisi degli atti del procedimento messi a disposizione dall'Amministrazione sembrerebbe emergere che, nel corso dell'arco temporale di 10 anni indicato dal flusso in entrata "*tasso di successo*", non si sia tenuto in debita considerazione il fatto che **un gran numero di immatricolati non giunge al termine degli studi o perché abbandona *medio tempore* l'Università o perché non riesce a conseguire la laurea e la successiva abilitazione in detti 10 anni.**

Nel "*rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018*" pubblicato dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) il 16 novembre 2018, l'Agenzia ha rilevato che, tra il V e il VII anno di iscrizione, una rilevante percentuale di studenti, compresa tra il 3% e circa il 6%, abbandona gli studi nell'ambito dell'AREA CUN 6 – Scienze mediche (**doc. 19**).

D'altra parte è lo stesso MIUR che, in un documento reso a seguito di un adempimento istruttorio ordinato da codesto Ecc.mo TAR nel 2017 (**doc. 20**), ha prodotto diverse tabelle riepilogative degli *status* degli studenti dalle quali risulta quanto segue:

- in relazione all'a.a. 2013/2014, alla data del 12 marzo 2014 (ossia dopo appena pochi mesi dall'inizio del I anno di studi) il numero dei rinunciatari era già pari a 37;
- in relazione all'a.a. 2014/2015, alla data del 1° settembre 2015 (ossia al termine del I anno del corso di studi) i rinunciatari erano pari a 193;
- in relazione all'a.a. 2015/2016, alla data del 15 agosto 2017, i rinunciatari erano pari a 78;

- infine, in relazione all'a.a. 2016/2017, alla data del 16 ottobre 2017, i rinunciatari erano pari a **104**.

Gli stessi dati del Ministero, quindi, evidenziano che per gli anni in considerazione il numero dei rinunciatari è pari, in totale, a ben **412**. Tale dato, peraltro, è meramente "parziale" in quanto riferito alla situazione di coloro che hanno rinunciato durante/al termine del I anno di studi, sicché lo stesso, ovviamente, non tiene conto di tutti quegli studenti che hanno abbandonato il corso successivamente.

Il reale fabbisogno formativo nazionale deve quindi tener conto, **oggi**, di tutti quegli studenti che hanno abbandonato gli studi o, seppur ancora iscritti, non hanno ancora completato gli stessi (cd. quiescenti o fuori corso), così rendendo inattendibili le stime operate dalla Conferenza permanente per il passato e per il presente, che tali circostanze hanno ignorato.

**Anche per l'anno accademico 2018/2019, inoltre, l'amministrazione ha semplicisticamente considerato come "professionisti attivi" tutti quelli iscritti all'albo**, in spregio ai criteri a tal fine indicati dal Consiglio di Stato.

Nel modello richiamato dall'accordo Stato – Regioni del 21 giugno 2018 si qualificano, in effetti, come tali *"quelli la cui educazione in campo sanitario è un prerequisito professionale per svolgere il proprio ruolo"*. Ora, a parte la "famosità" di questa definizione, appare da essa evidente come le amministrazioni abbiano ancora una volta fatto riferimento ad un numero non realistico né accurato, dal momento che – come ha chiarito la citata giurisprudenza - *"il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba fare riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitano effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private"*.

Anche sotto questo profilo, pertanto, è evidente l'erroneità del calcolo operato per l'individuazione del fabbisogno formativo e, poi, del numero dei posti da mettere a bando per l'anno accademico 2018/2019.

Ad ulteriore riprova della erroneità del calcolo relativo al fabbisogno formativo, si evidenzia ancora che il modello previsionale adottato dalla Conferenza limita la sua analisi al mercato del lavoro nazionale senza considerare che - così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati

dell'Unione (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE) - in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, coloro che si sono laureati in Italia ben possono poi decidere di esercitare la professione in un altro stato dell'Unione. Quindi, considerata l'attuale situazione economica nazionale e la conseguente ben nota "fuga dei cervelli", che ovviamente riguarda principalmente proprio coloro che sono in possesso di titoli di carattere scientifico (quali per l'appunto sono quelli per cui è causa), è facile prevedere che tale circostanza costituirà ulteriore e rilevante motivo della futura carenza del personale sanitario a livello nazionale.

Le suesposte considerazioni sono state peraltro condivise anche da codesto Ecc.mo Tribunale il quale, *"approfondendo il proprio precedente orientamento"*, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con cui il Ministero aveva ridotto il numero dei posti disponibili, comunicato dagli Atenei, sulla base del *"fabbisogno sociale e produttivo"*, censurando il carattere nazionale dello stesso, alla luce delle esigenze comunitarie di libera circolazione delle professioni (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. 18 marzo 2009, n. 2788).

Il modello previsionale in contestazione, in sostanza, si fonda su criteri incompleti, inattendibili e illogici, avendo condotto ad un calcolo finale del fabbisogno formativo nazionale di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivo e, pertanto, pregiudizievole non solo per il diritto allo studio di quegli studenti che sono interessati a frequentare i corsi di laurea in questione, **ma anche dello stesso sistema sanitario nel suo complesso, il quale, in futuro, si troverà di fronte una macroscopica carenza di personale qualificato.**

Infine, deve rilevarsi come l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento concreto dal quale evincere a quali risultati abbiano condotto le analisi condotte sui "professionisti attivi", sul "tasso di successo" e, più in generale, sui vari flussi in entrata e in uscita asseritamente presi in considerazione, rendendo così impossibile verificare l'attendibilità del fabbisogno totale individuato. E, sia consentito, si ha ragione di dubitare fortemente dell'attendibilità di questi dati, considerato che le analisi condotte dall'ANAAO-Assomed di cui si è dato conto in precedenza stimano che nel 2028, ossia proprio tra dieci

anni (ossia nel periodo preso in considerazione ai fini del calcolo del “tasso di successo”) mancheranno all'appello ben 42.000 medici. Un dato, dunque, enormemente superiore alle 10.035 unità indicate dall'Amministrazione in maniera inspiegabile e inspiegata.

**2. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (ACCORDO FORMALE CONFERENZA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME).**

Oltre a quello fin qui dedotto, vi è un ulteriore vizio che inficia la legittimità della quantificazione operata dal MIUR all'atto dell'individuazione dei posti da mettere a bando.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 2 agosto 1999, n. 264, invero, il MIUR decreta annualmente il numero di posti a livello nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (lett. a). Tali posti sono, quindi, ripartiti tra le diverse Università *“tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio”* (lett. b).

Con riferimento al primo dei suddetti elementi di valutazione, il comma 2 del predetto articolo ha cura di precisare che l'**offerta potenziale di ciascun ateneo** deve basarsi su: *“1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato”*, sul *“numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche”*, nonché sulle *“modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”*.

In merito al secondo elemento di valutazione, ossia il **fabbisogno formativo nazionale di professionisti sanitari**, l'art. 6-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede, invece, che il MIUR debba fondare *“la programmazione ... degli accessi ai corsi di diploma di laurea”* in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria sul fabbisogno indicato dal Ministero della Salute *“sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati”*.

In sostanza, il MIUR è tenuto a quantificare il contingente annuo di studenti da ammettere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria tenendo conto di due elementi, ossia:

1) il fabbisogno formativo di professionisti sanitari nel mercato del lavoro.

2) l'offerta potenziale del sistema universitario;

È chiaro, peraltro, come il calcolo debba necessariamente muovere, quale soglia minima, dal fabbisogno formativo di professionisti sanitari nel mercato del lavoro, essendo l'offerta formativa funzionale ad assicurare proprio che arrivino sul mercato un numero di operatori quantomeno sufficiente a garantire l'efficienza del sistema sanitario e, in ultima analisi, il rispetto del diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito.

In altre parole, si deve necessariamente muovere dal fabbisogno e, poi, se l'offerta potenziale del sistema universitario si rivela superiore rispetto al fabbisogno, nulla osta a che il contingente di posti venga ulteriormente aumentato. **Ciò che, invece, non può mai accadere è che sia la sola offerta formativa degli Atenei a guidare il calcolo**, in spregio alle esigenze del sistema sanitario: il che, peraltro, è proprio quello che è accaduto nel caso di specie.

Il MIUR, in effetti, ha messo a bando un numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia pari a **9.779 unità** e un numero di posti in Odontoiatria e Protesi Dentaria, pari a **1.096 unità**, corrispondente, di fatto, all'*offerta formativa deliberata dalle Università*.

Come viene espressamente indicato nelle premesse dei Decreti nn. 523 e 524 del 28 giugno 2018 (**doc. 5 e doc. 6**), infatti, gli Atenei hanno deliberato la potenziale offerta formativa per l'a.a. 2018/2019 nel numero

di **9.834 unità** per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e, per il corso in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in **1.096 unità** (l'assegnazione di 55 posti in meno rispetto alla potenziale offerta formativa comunicata al MIUR dagli Atenei, stando a quanto si evince dai provvedimenti impugnati, parrebbe essere riconducibile alle discussioni in essere tra la Regione Lazio e l'Unicamillus).

Come si è detto al motivo precedente, invece, l'accordo sul fabbisogno formativo per l'anno accademico 2018/2019 raggiunto tra Stato e Regioni aveva (illegittimamente) quantificato il numero necessario di laureati magistrali a ciclo unico in Medicina e in Chirurgia e Odontoiatria, rispettivamente in **10.035** e **1.299** unità (cfr. Tabella 5).

**Tra il fabbisogno formativo stimato dalla Conferenza Stato – Regioni e il contingente messo a concorso dal MIUR vi è, dunque, una differenza pari complessivamente a più di 400 posti.**

Poiché, come si è detto, il fabbisogno formativo emerso in sede di Conferenza permanente costituisce la soglia minima dei professionisti sanitari da immettere nel mercato del lavoro, è pertanto del tutto evidente la palese illegittimità della contestata scelta amministrativa innanzitutto per **violazione del citato art. 3, comma 1, della l. 2 agosto 1999, n. 264,**

Ma non solo. Nei decreti del MIUR nn. 523 e 524 del 28 giugno 2018 (il secondo adottato di concerto con il Ministero della Salute), invero, **non viene spesa una sola parola di motivazione** sulle ragioni per le quali la P.A. si sia discostata in maniera così rilevante dal fabbisogno formativo che in precedenza si era concordato in sede di Conferenza permanente. Motivazione che, entrando in gioco diritti di stampo costituzionale, avrebbe dovuto anzi essere persino rafforzata.

In entrambi i provvedimenti, invero, il MIUR si è limitato a dar conto di essere consapevole del fatto che *“l'offerta formativa degli atenei è inferiore al fabbisogno espresso in sede di accordo sancito dalla Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ...”*, ma non ha poi fatto altro che *“accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle Università”*, **senza motivare in alcun modo la scelta operata né chiarire come essa si concili con il necessario rispetto del diritto alla salute di cui il fabbisogno espresso dalla Conferenza permanente Stato - Regioni è posto a presidio.**



Con la nota sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, del resto, la Corte Costituzionale ha escluso che il potere ministeriale, nell'attività di programmazione per l'accesso ai corsi di laurea, possa essere esercitato con piena discrezionalità: il che conferma l'esigenza che, nel caso di specie, lo scostamento dal dato reso dalla Conferenza permanente (nella denegata ipotesi in cui ciò fosse possibile) fosse perlomeno accompagnato dalla spiegazione delle ragioni alla base della scelta assunta. Anche sotto questo profilo, pertanto, è evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il denunciato vizio di motivazione, d'altro canto, è sintomatico dell'**assoluta carenza di istruttoria** che ha caratterizzato la drastica riduzione dei posti disponibili per i corsi di laurea qui d'interesse.

Dagli atti amministrativi sopra menzionati, infatti, risulta che il MIUR si è sostanzialmente "appiattito" sui dati forniti dagli Atenei, senza svolgere, al riguardo, alcuna verifica in ordine alla relativa attendibilità, ossia senza verificare se effettivamente l'offerta formativa comunicata da questi comunicata fosse stata quantificata tenendo conto degli elementi analiticamente indicati dal citato art. 3, comma 2, della l. 2 agosto 1999, n. 264.

La situazione risulta inoltre aggravata considerando che – sempre a quanto risulta dagli atti a disposizione della parte ricorrente – gli Atenei hanno comunicato la relativa offerta potenziale in maniera altrettanto apodittica e senza che il dato reso sia stato accompagnato da alcuna nota esplicativa delle ragioni che avrebbero condotto al raggiungimento dello stesso.

A tal riguardo, va osservato che nei passati anni accademici i numeri forniti dalle Università si sono dimostrati costantemente erranei, in quanto gli Atenei hanno indicato una capacità ricettiva di gran lunga inferiore rispetto a quella effettiva.

Per l'a.a. 2013/2014, ad esempio, a seguito della nota vicenda del c.d. "*bonus maturità*", ciascuna Università ha incrementato la propria affluenza con l'ammissione di migliaia di ragazzi in sovrannumero (**ben 4.000 circa a livello nazionale**); ancora, nel corso dell'a.a. 2014/2015, sono stati ammessi **circa 10.000 candidati** in sovrannumero dietro esplicita indicazione del Giudice Amministrativo. Gli Atenei sono sempre riusciti a garantire l'offerta formativa a questi ragazzi e **l'attività didattica non ha subito alcun rallentamento o disagio**: il che costituisce prova indiretta del

fatto che la capacità recettiva degli Atenei è di gran lunga superiore rispetto a quella indicata nel caso di specie.

Si tenga presente, infine, che, per quanto riguarda il solo corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2014/2015 gli Atenei hanno deliberato una potenziale offerta formativa pari a 9.983 posti, mentre per l'a.a. ancora precedente, quello 2013/2014, si è giunti fino alla cifra di 10.157 posti.

Una diminuzione di posti che, dal 2013 ad oggi, è inspiegabilmente pari a ben 378 unità, nonostante le dotazioni organiche complessive a disposizione degli Atenei siano addirittura aumentate: viene, allora, da chiedersi perché l'offerta formativa di quest'anno sia stata quantificata così "al ribasso" e, soprattutto, perché il Ministero non si sia preoccupato di effettuare alcuna verifica specifica a fronte del maggior fabbisogno rilevato dal Ministero della Salute e dalle Regioni, della carenza di medici alla quale stiamo andando incontro e dell'anomala scarsità dell'offerta comunicata dagli Atenei a fronte di tutti gli altri dati oggettivi di cui si è detto. Gli atti impugnati non forniscono risposta a questi quesiti e ciò ridonda nell'illegittimità di essi per il denunciato vizio di istruttoria e di motivazione.

Anche codesto Ecc.mo TAR, del resto, ha dimostrato di nutrire in merito alla correttezza della quantificazione del contingente messo a bando per l'anno accademico 2018/2019 operata dal MIUR gli stessi dubbi che si sono sopra espressi.

Pronunciandosi in sede cautelare su un ricorso recentemente proposto da una studentessa nei riguardi dei medesimi provvedimenti impugnati in questa sede, in effetti, il Collegio ha ritenuto "*necessario acquisire [...] documentati chiarimenti in ordine [...] alle modalità ed alle ragioni per cui l'Amministrazione è giunta alla determinazione del contingente complessivo di posti (9.779) per l'anno accademico di riferimento*" (TAR Lazio, Sez. III, 20 novembre 2018, 11232).

In ossequio ai criteri dettati dalla citata normativa di settore, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, il MIUR avrebbe dovuto mettere a bando migliaia di posti in più e l'odierna parte ricorrente si sarebbe certamente classificata in posizione utile, potendo così esercitare il proprio diritto allo studio e contribuire a garantire, in futuro, la presenza sul mercato di un numero di professionisti sufficiente a garantire l'efficienza del sistema sanitario.

3. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE PREVISTE A TITOLO DI CULTURA GENERALE.

3.1 – Si ritiene che le superiori censure abbiano valore assorbente.

Nondimeno, occorre ancora denunciare l'illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d'accesso svolto il 4 settembre u.s. da parte ricorrente.

L'art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264, prevede che l'accesso ai corsi di laurea, tra cui quelli in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per cui è causa, debba avvenire *“previo superamento di appropriate prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*. La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che *“il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione”*.

Il legislatore ha dunque previsto che i test d'accesso ai corsi di laurea di cui si discute devono contenere *“appropriate prove di cultura generale”*, le quali, quindi, costituiscono necessario parametro di valutazione dei candidati. Non solo. Lo stesso legislatore ha anche precisato quale debba essere il contenuto delle relative domande, le quali debbono basarsi sui *“programmi della scuola secondaria superiore”*.

Si può logicamente rinvenire la *ratio* della disposizione citata nel consentire l'accesso ai corsi universitari di cui si discute solamente a chi dimostri di avere una preparazione di base sufficientemente ampia e variegata.

Ciò premesso, in esecuzione della citata disposizione, il MIUR ha adottato il D.M. 26 aprile 2018, n. 337, recante *“modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019”* (**doc. 4**), il cui art. 2, comma 2, dopo aver disposto che *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti ... su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica”*, ha aggiunto la previsione secondo cui, *“sulla base*

di quanto previsto dall'Allegato A ... vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica".

Ebbene tale ultima disposizione è chiaramente illegittima, in quanto con essa il MIUR ha manifestamente violato e falsamente applicato non solo i principi che devono sorreggere l'agire amministrativo – su tutti l'art. 97 della Costituzione e l'art. 1 della legge 241/1990 – ma anche la citata disposizione della l. 2 agosto 1999, n. 264.

Il MIUR, difatti, avendo previsto che le domande di cultura generale corrispondano all'esiguo numero di 2 su 60 (ossia il 3.3% del totale), ha violato le richiamate disposizioni di legge e la relativa *ratio*, avendo di fatto reso irrilevante la suddetta materia. Invero, confrontando la quantità di domande predisposte per le altre materie (venti di ragionamento logico, diciotto di biologia, dodici di chimica, otto di fisica e matematica), risulta che la sola cultura generale detiene una percentuale così bassa.

Eppure, l'art. 4 della legge citata pone inequivocabilmente sullo stesso piano il valore dei quesiti di cultura generale e quello delle domande afferenti l'oggetto dei corsi di laurea per cui si concorre. Conseguentemente, la legittima composizione dei quesiti presenti nel test d'accesso *ex l. n. 264/1999* richiede il ragionevole e proporzionato bilanciamento tra le domande di cultura generale e i quesiti afferenti alle altre materie.

Un equilibrio che, invece, è manifestamente assente nel test svolto dalla parte ricorrente.

La situazione è poi aggravata dal fatto che l'art. 10, comma 8, del D.M. n. 337 cit. ha stabilito che, in caso di parità di punteggio, "*per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria ... prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica*". Con ciò, quindi, contribuendo a svilire e a rendere ancora più irrilevante la materia della cultura generale nella procedura *de qua*.

Anticipando eventuali obiezioni avversarie, è poi opportuno precisare che le domande di "*ragionamento logico*" non possono assolutamente essere fatte rientrare nel novero dei quesiti di cultura generale:

- in primo luogo perché il legislatore non ha mai fatto alcun riferimento nell'art. 4 della l. n. 264 cit. – né in successivi interventi – a quesiti di logica, risultando anzi, sotto questo profilo, ulteriormente illegittimo l'operato dell'amministrazione nella misura in cui ha riservato addirittura 20 quesiti ad una materia non prevista dalla legge;

- in secondo luogo perché, anche a voler considerare il “ragionamento logico” una specie appartenente al genere della “cultura generale”, la stessa materia non è comunque oggetto di insegnamento presso la scuola secondaria di secondo grado, sicché viene a mancare il requisito espressamente richiesto l'art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264.

E' dunque errato far rientrare le materie “cultura generale” e “ragionamento logico” nel medesimo ambito valutativo, come invece ha ritenuto di dover fare il MIUR nell'Allegato A del D.M. n. 337/2018.

3.2 – Lo “svilimento” dell'importanza della cultura generale nell'economia complessiva del testo sopra denunciato appare ulteriormente evidente ove si consideri il tenore di una delle due domande asseritamente riconducibili a questa categoria.

Nel dettaglio, la **domanda n. 21** (doc. 21) della matrice ministeriale così recita:

« con il termine “**frattale**” si intende:

- A) un ente geometrico che gode delle proprietà della autosimilarità e della ricorsività
- B) un indicatore finanziario impiegato per il governo delle dinamiche del credito bancario
- C) un aggregato naturale di minerali ascrivibile alla categoria delle rocce metamorfiche
- D) una corrente poetica del '900 caratterizzata dal rifiuto della tradizione
- E) un'alterazione anatomica di origine traumatica dell'apparato motore».

La risposta corretta è quella di cui alla lettera A, ossia “un ente geometrico che gode delle proprietà della autosimilarità e della ricorsività”; parte ricorrente ha preferito non fornire alcuna risposta, dato il rischio di subire la penalità di 0.4 punti.

Ebbene, come si è già rilevato, l'obiettivo cui devono tendere le domande di “cultura generale” ai sensi dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 è quello di valutare la preparazione che posseggono i partecipanti al test d'accesso in merito ai vasti e variegati programmi della scuola secondaria superiore.

Data la suddetta finalità, si ritiene che il contenuto del quesito sopra riportato **violi manifestamente la stessa**: la definizione del termine “*frattale*”, difatti, ha ben poco a che vedere con la materia “cultura generale” e, per di più, lo studio degli stessi non è oggetto dei programmi di alcuna scuola secondaria superiore.

È, inoltre, **manifestamente irragionevole** formulare la suddetta domanda nell’ambito di una materia che presenta in tutto il test d’accesso soli due quesiti di cultura generale, poiché la risposta fornita dallo studente è idonea ad incidere con un peso pari al 50% sulla complessiva valutazione circa la sua preparazione nella materia in questione. Non è, in sostanza, ragionevolmente possibile che le conoscenze possedute dai candidati nella “cultura generale” possano essere apprezzate con due sole domande, una delle quali relativa al corretto significato di un termine estraneo agli insegnamenti ordinari della scuola secondaria superiore e, sia consentito aggiungere, sconosciuto ai più. Un quesito talmente singolare – diremmo astruso – che ha suscitato addirittura l’interesse della stampa, che, in effetti, ha pubblicato specifici articoli dedicati proprio alla spiegazione del termine di cui si discute (**doc. 22**).

Tutto ciò dimostra, dunque, come la cultura generale dei candidati non sia stata, di fatto, tenuta in alcuna considerazione quest’anno ai fini dell’ammissione al corso di laurea di cui si discute.

**3.3** – Occorre infine rilevare che, se il MIUR avesse formulato un numero maggiore di quesiti di cultura generale - quantomeno a quello dedicato alle domande di “*ragionamento logico*” – e dal contenuto rispondente a quello legislativamente stabilito, parte ricorrente avrebbe sicuramente ottenuto un posizione utile in graduatoria.

Difatti, a solo titolo esemplificativo, ammettendo, ma non condividendo per quanto detto sopra, che la cultura generale e il “*ragionamento logico*” possano far parte dello stesso ambito valutativo (22 domande totali), il MIUR avrebbe dovuto formulare almeno n. 11 domande di cultura generale e n. 11 di ragionamento logico.

Applicando a tale ipotesi i principi della giurisprudenza amministrativa, secondo i quali “*nell’ipotesi di contestazione di un punteggio comportante valutazioni discrezionali, la prova di resistenza ai fini della verifica*

*dell'interesse all'impugnazione, può essere ammessa solo se effettuata ipotizzando l'assegnazione del punteggio massimo a colui che impugna e minimo al controinteressato"* (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192), parte ricorrente avrebbe potuto ottenere, grazie alle n. 9 domande mancanti di cultura generale, fino a 13,5 punti in più rispetto a quelli effettivamente totalizzati, così ottenendo matematicamente l'immatricolazione.

In definitiva, le suesposte considerazioni confermano la manifesta illegittimità del D.M. impugnato.

**4. – ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ciò che esprime la nostra Costituzione è una concezione dell'istruzione vista e vissuta come un servizio pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana anche rispetto alla condizione di partenza sfavorevole di qualcuno. Quindi, l'impegno dell'autorità pubblica, come richiesto dall'art. 3, secondo comma Cost., consiste nella rimozione di quegli ostacoli di ordine economico-sociale che caratterizzano il cammino di individui capaci e predisposti allo studio avanzato.

**Naturale estrinsecazione di tal nobile principio è la predisposizione di un *test* scientificamente attendibile.**

Com'è noto, nella redazione dei quesiti bisogna che ci si attenga a specifiche tecniche e a standard riconosciuti a livello internazionale atti a scongiurare qualsiasi ambiguità nelle risposte. E, infatti, perché un siffatto meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi e rispettoso del principio di par condicio, è necessario che vi sia assoluta *«certezza ed univocità della soluzione»* (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Ove il questionario delle risposte sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, ovvero dalla presenza di più risposte corrette al suo interno, la

selezione risulterebbe inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008, con riferimento al test di medicina, *“La funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili”*).

Nella nota pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 giugno 2012, n. 3541 (ma, nello stesso senso, si cfr. altresì T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051) si è rilevato, inoltre, che *“costituisce prescrizione imperativa quella secondo cui ogni quesito relativo al test di ammissione al corso universitario deve prevedere una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Ne consegue che sono illegittimi non solo i quesiti che non prevedono nessuna risposta esatta, ma anche quelli che prevedono più di una risposta esatta”*: il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta di parte ricorrente, infatti, le **domande n. 8, 26 e 27 della matrice ministeriale risultano invariabilmente errate.**

Quanto alla domanda n. 8 appartenente alla categoria “ragionamento logico”, il quesito è così formulato: *“8. Scegliendo a caso due allievi della classe prima, composta da 21 allievi, una volta su due gli studenti scelti portano gli occhiali. Qual è il numero di allievi della classe prima che portano gli occhiali?”*

A) 15

B) 11

C) 12

D) 9

E) 17”

Secondo il Ministero la risposta corretta è la A): 15.

In realtà, però, non può dirsi che questa sia l'unica risposta corretta, atteso che non viene chiarito se entrambi gli studenti debbano rispettare la condizione (portare gli occhiali); dunque, la risposta poteva essere duplice. Parte ricorrente, stante l'equivocità del quesito, ha ovviamente preferito non fornire alcuna risposta onde evitare di essere penalizzata.



Quanto alla domanda n. 26 della matrice ministeriale appartenente alla categoria di "biologia", il quesito è il seguente:

*"26. Nei procarioti l'operone è:*

- A) l'unità funzionale della trascrizione*
- B) il sito di legame per il repressore posto tra promotore e geni strutturali*
- C) un plasmide utilizzato come vettore genico*
- D) un fattore della trascrizione*
- E) una polimerasi in grado di trascrivere più geni contemporaneamente"*

Secondo il Ministero la risposta corretta è A) *l'unità funzionale della trascrizione* mentre era corretta anche l'opzione b) perché intendendo l'intero sistema come operone, il sito di legame, e per il repressore posto tra promotore e geni strutturali è un realtà un pezzo di operone.

Parte ricorrente, stante l'equivocità del quesito, ha ovviamente preferito non fornire alcuna risposta onde evitare di essere penalizzata.

Quanto alla domanda n. 27 della matrice ministeriale appartenente alla categoria di "biologia", il quesito è il seguente:

*"In seguito all'infezione di una cellula batterica da parte di un unico batteriofago, il cui DNA è marcato con  $^{32}\text{P}$ , vengono prodotte 100 nuove particelle fagiche. Se si esclude che avvengano processi di ricombinazione, quanti dei nuovi fagi prodotti avranno il DNA marcato?"*

- A) 2;*
- B) 50;*
- C) 1;*
- D) 100;*
- E) 25".*

Secondo il Ministero la risposta corretta è "A) *Alcuni esoni possono essere esclusi dall'mRNA maturo*".

Tuttavia, va rilevato che esistono batteriofagi con DNA a singolo filamento e batteriofagi con DNA a doppio filamento. A quanto pare, nel porre il quesito il MIUR aveva inteso riferirsi a batteriofagi con

DNA a doppio filamento, ma questo aspetto non è stato specificato nella domanda. Dunque si poteva dare una duplice chiave di lettura e poteva esserci più di una risposta corretta, essendo la domanda sostanzialmente incompleta. Parte ricorrente, stante l'equivocità del quesito, ha ovviamente preferito non fornire alcuna risposta onde evitare di essere penalizzata.

L'illegittima equivocità dei quesiti di cui si è detto, del resto, ha gravemente penalizzato l'odierna parte ricorrente, precludendole la possibilità di figurare tra gli ammessi al corso di laurea.

Ella, infatti, ha ottenuto 0 punti per la mancata risposta alla domanda 8 della matrice ministeriale, 0 punti per la mancata risposta alla domanda 26 della matrice ministeriale e 0 punti per la mancata risposta alla domanda 27 della matrice ministeriale, così perdendo 4,5 punti in totale che, in caso di risposta esatta a fronte di domande correttamente formulate, le avrebbero consentito di raggiungere il ragguardevole punteggio di 42,1 punti e di collocarsi, conseguentemente, in posizione utile in graduatoria (si rammenta che il punteggio minimo risultante dall'ultimo scorrimento è pari a 41,3 punti).

I candidati che hanno risposto correttamente ai quesiti di cui si discute, d'altro canto, sono stati "premiati" per aver fornito risposte che, alla luce della *communis opinio* scientifica, non sono quelle incontestabilmente corrette, donde la violazione del bando nella parte in cui prescrive al candidato che lo stesso debba scegliere, fra le cinque opzioni possibili, solo una risposta, "*scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*", nonché del principio di *par condicio*, avendo essi ottenuto un trattamento ingiustificatamente più favorevole (i.e. un punteggio comparativamente più alto) rispetto a coloro che sono stati tratti in inganno dall'equivocità dei quesiti ovvero, non essendo in condizione di scegliere una sola risposta con assoluta certezza, hanno preferito prendere zero punti per non rischiare una penalizzazione maggiore.

Ciò posto, anche in ossequio al criterio enunciato in casi analoghi sia da codesto Ecc.mo Tar Lazio (ord. 4899 del 13 ottobre 2014) che dal Consiglio di Stato (ord. 4931/2014), si chiede che la *par condicio* così violata venga rimediata non già con l'interpolazione della graduatoria – che risulterebbe concretamente

impossibile – ma mediante la rideterminazione in aumento del punteggio e l'ammissione (anche in sovrannumero) di parte ricorrente in uno degli Atenei prescelti.

**5. – IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 337/2018. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST., NONCHÉ DELL'ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il DPR n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") sancisce che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità.

Allo scopo di prevenire eventuali irregolarità durante lo svolgimento della prova e la conseguente violazione del principio della *par condicio*, l'art. 13, ai commi 1 e 3, detta il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, individuando altresì, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della disposizione normativa citata:

«1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

«[...] 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

«[...] 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime».

Sebbene tale norma non faccia espressa menzione dell'utilizzo dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione solo a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta taluni comportamenti (come quello di **comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie**) potenzialmente in grado di inficiare la genuinità dell'elaborato e, quindi, l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato. Di conseguenza, il divieto ivi espresso – e il correlato dovere di vigilanza in capo alla Commissione – risultano chiaramente riferibili anche all'impiego delle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse **(cosa può agevolare di più la "relazione" con il mondo esterno di uno smartphone o smartwatch connesso ad internet?)**.

Evidentemente condividendo questo tipo di interpretazione ed essendo consapevole delle gravi conseguenze che l'uso di telefoni cellulari è in grado di determinare sulla regolarità dello svolgimento di una prova preselettiva, il MIUR ha espressamente previsto, alla lettera f), punto 8 dell'Allegato 1 del D.M. n. 337/2018 (recante "Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19"), che "è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet auricolari o altra strumentazione simile" e "l'introduzione nonché l'utilizzo in aula da parte del candidato di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet auricolari o altra strumentazione simile" costituisce espressamente causa di annullamento della prova (cfr. punto 1 lett i) punto 8 dell'Allegato 1 del DM 337/2018).

Anche le varie Università degli Studi, dal canto loro, in applicazione del D.M. n. 337/2018 hanno emanato tutti i bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato alla facoltà di medicina e chirurgia a.a. 2018/2019 con questa espressa previsione.

Ebbene, in palese violazione delle suddette previsioni normative, nonché dei principi generali di cui esse sono corollario, con un livello di probabilità che possiamo definire prossimo alla certezza assoluta e, comunque, ben al di là del c.d. "principio di prova", in tutte le sedi in cui si è svolta la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina per l'a.a. 2018/2019 è stato fatto ampio uso di cellulari con possibilità di comunicare con l'esterno sia prima sia durante lo svolgimento della prova.

Tale affermazione risulta, invero, comprovata dai dati rinvenuti su google e analizzati nel dettaglio dal dott. Roberto Serra (data analyst).

Nella relazione che si produce in allegato al presente ricorso (cfr. documenti), in effetti, sono state prese in esame le 60 domande del test di medicina a.a. 2018/2019 e sono state individuate, seguendo una logica di parole chiave e correlazioni, le ricerche effettuate giorno 4 settembre (giorno del test di medicina) su uno dei maggiori motori di ricerca, Google appunto, nello specifico usando il tool Google Trends nelle ore ricomprese dalle ore 10 alle 13 (ora italiana) con particolari enfasi dalle ore 11 alle ore 12.40.

Quello che è emerso è un picco di ricerche per alcune domande che meglio di altre si prestano ad una veloce ricerca su internet.

Ecco alcuni esempi specificamente analizzati dal dott. Serra.

Sulla **domanda n. 9** della sezione di logica riguardante una specifica sequenza numerica il data analyst scrive che durante la predetta giornata è stato rilevato un IDR (*i.e.* indice di ricerca) della sequenza numerica in questione per la prima volta alle ore 11.21 con evidenti picchi nei minuti/ore immediatamente successivi e prosegue affermando che *“la probabilità che venga cercata quella specifica serie anche solo una volta sono più basse di quella della vincita massima al Superenalotto, 1 su 622 milioni”*.

Sulla **domanda numero 12**, riguardante il tasso alcolemico nel sangue, viene rilevato un IDR per la prima volta alle ore 11:38, in linea con l’orario di ricerca precedente, e si raggiunge un picco di 100 IDR, confermando così ulteriormente l’avvenuta ricerca di argomenti specificamente riguardanti il test d’accesso da parte di persone che, evidentemente, avendo accesso ad internet erano interessate ad effettuare quel tipo di ricerca proprio nelle ore del test: chi, dunque, se non alcuni candidati?

Sulla **Domanda numero n. 21, riguardante il famoso (o famigerato) “Frattale”**, viene rilevato un IDR davvero sorprendente. La prima ricerca effettuata su google in merito a cosa sia il “frattale” nella giornata del test risale alle ore 10:28, con bassi picchi tra 13 e 38 ricerche, ma procede poi per l'intero svolgimento del test, ripetendosi 38 volte per un totale di 488 momenti IDR nei quali Google registra un’alta frequenza di ricerca e su quasi tutte le Regioni italiane.

O la mattina 4 settembre si era diffusa in Italia una pruriginosa curiosità su cosa fosse questo strano poligono, mai prima di allora registrata, oppure c'erano molte persone interessate a saperlo che si sono documentate in merito. Si ritiene che la seconda opzione sia quella più probabile e che, pertanto, ciò rappresenti un'ulteriore riprova del fatto che molti candidati hanno potuto documentarsi su internet durante il test di accesso, illegittimamente avvantaggiandosi rispetto ad altri e inficiando la complessiva regolarità della prova.

La relazione, alla quale si rinvia per ovvie ragioni di sinteticità, prosegue, poi, con una serie di ulteriori rilevazioni che, richiamando le parole del Data Analyst, *"mettono in evidenza come le parole chiavi cercate durante il test risultino con certezza matematica, degli outliers, quindi indubbiamente ricercate durante le ore critiche del test con una frequenza statistica anormale, rispetto a qualsiasi altro lasso di tempo durante gli anni dal 2015 al 2017"*.

Analizzando poi la comparazione dei dati del 4 settembre dalle ore 11 alle ore 12:40 negli anni 2015/2016/2017/2018 il dato che ne emerge è inequivocabile: *"le rilevazioni IDR effettuate le ore 11:00 e le 12:40 del 2018 risultino totalmente spropositate rispetto a quelle degli anni precedenti, togliendo qualsiasi dubbio"*.

Per prevenire eventuali repliche, si sottolinea come la maggioranza delle ricerche sia stata registrata tra le ore 11:00 e le ore 12:10, potendosi conseguentemente escludere dai "navigatori" anche tutti i candidati che, potendolo fare, hanno chiesto di uscire 30 minuti prima del termine dell'esame (e magari, come è plausibile che sia, per prima cosa sono andati a cercare su internet la risposta ad alcuni quesiti). Tutto ciò è verificabile minuto per minuto aprendo i singoli file csv interessati e allegati.

Altro dato importante è relativo al tempo di ricerca dei quesiti dopo le 12:40, infatti, circa alle 12:46 ci sono picchi IDR che oscillano tra le 2000 e le 5000 rilevazioni totali, così confermandosi quanto sopra: dopo solo 6 minuti dalla fine del test migliaia di studenti hanno di fatto avuto accesso al proprio smartphone e, com'è ragionevole che sia, hanno iniziato a cercare su internet le risposte ai quesiti.

Le regioni con le maggiori rilevazioni IDR risultano essere la Sicilia e l'Emilia-Romagna. Dati alla mano, le Regioni in questione hanno espresso una considerevole percentuale degli ammessi e tale elemento è sufficiente per gettare pesanti ombre sulla regolarità del test di ammissione.

Il sicuro utilizzo di *smartphone* ha determinato, in effetti, una patente violazione dei principi di trasparenza e par condicio richiamati in apertura del motivo, oltre che una chiara violazione della *lex specialis*. Ed invero, grazie all'uso indiscriminato di apparecchiature elettroniche alcuni concorrenti hanno ovviamente avuto condizioni di svolgimento della prova migliori rispetto agli altri.

Questa difesa è ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in questi anni in merito all'uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove concorsuali, secondo il quale *"l'eventuale utilizzo, da parte di uno o più candidati, di strumenti non consentiti, giustifica l'esclusione dei soli autori della violazione, e dunque un annullamento selettivo delle prove, e giammai un annullamento generalizzato dell'intera procedura"*.

Si ritiene, tuttavia, che il principio in questione non possa essere applicato anche nel caso di specie. In questo caso, in effetti, non stiamo parlando di pochi soggetti, certamente da espellere ove individuati, ma di una situazione estremamente diffusa, che è stata in grado di alterare complessivamente la regolarità della procedura, giustificandone l'annullamento (non si può, del resto, neppure escludere che chi è stato in condizione di collegarsi ad internet abbia poi comunicato a voce con altri candidati).

### ISTANZA ISTRUTTORIA

Come si è evidenziato nei motivi di censura che precedono, dagli atti impugnati non è possibile evincere su quali basi la Conferenza Stato Regioni abbia concretamente determinato il fabbisogno formativo indicato nell'accordo del 21 giugno 2018 né secondo quali modalità e per quali ragioni il MIUR abbia individuato in n. **9.779 unità** il numero di posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia e in **1.096 unità** il numero di posti per Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Qualora l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario acquisire i suddetti elementi ai fini del decidere, si chiede dunque che lo stesso voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti di fornire dettagliati chiarimenti in merito:

- (i) alle modalità e ai criteri seguiti per addivenire alla quantificazione della potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2018/2019;
- (ii) alle modalità e ai criteri seguiti per addivenire alla quantificazione del fabbisogno formativo indicato nell'accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018;
- (iii) alle ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto esatte le risposte da essa indicate come tali in sede di correzione dei quesiti recanti i numeri 8, 26 e 27.

### **ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

La sussistenza del *fumus boni iuris* necessario all'accoglimento della presente istanza cautelare discende dalle considerazioni che precedono.

In merito alla gravità del *periculum in mora*, essa è *in re ipsa*, attesa l'imminente scadenza del termine di immatricolazione per l'anno accademico 2018/2019: in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi, né tantomeno sostenere con profitto gli esami curricolari del primo anno accademico.

Si evidenzia che parte ricorrente, a causa del mancato accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, sta subendo un grave pregiudizio alla linearità del proprio personale piano di studio, poiché la stessa sarà tenuta presto ad iscriversi presso facoltà affini alle predette (ad esempio scienze biologiche, farmacia, ecc.) nell'attesa del legittimo accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, la quale certamente giungerà una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico. Ciò comporterebbe un danno grave e irreparabile per parte ricorrente, in quanto tutti i regolamenti degli Atenei invocati in giudizio prevedono espressamente che l'obbligo di frequenza alle lezioni al fine di sostenere gli esami di profitto.

La sussistenza delle ragioni per concedere la tutela cautelare appare evidente se si considera che, come illustrato *supra*, la questione oggetto del presente ricorso è già stata vagliata dal Giudice Amministrativo



il quale, con diverse ordinanze, si è pronunciato in passato ammettendo in via cautelare i ricorrenti alla frequentazione dei corsi in sovrannumero, espressamente riconoscendo come questo risulti essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, soprattutto avuto riguardo alle numerose irregolarità evidenziate, nonché riguardo alla natura e consistenza di tutte le altre censure.

Si consideri, infine, che la richiesta iscrizione in sovrannumero di parte ricorrente non potrà comportare alcun pregiudizio alle Amministrazioni resistenti, sia perché il numero di maggiori iscrizioni andrebbe a colmare l'indebita riduzione dei posti adottata dal MIUR per l'anno 2018/2019, sia per le caratteristiche dei corsi di laurea che per il primo anno non richiedono particolari attività di laboratorio.

Le esperienze degli anni passati hanno dimostrato, infatti, che l'iscrizione in sovrannumero non ha arrecato alcun problema agli Atenei, tant'è che le stesse sono state poi regolarizzate con leggi dello Stato approvate *ad hoc* (cfr. art. 1, comma 9 L. 14.01.1999, n. 4; art. 5 L. 2.9.1999, n. 264; ecc.).

#### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e conseguentemente:

- **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, conseguentemente, adotti tutti i provvedimenti cautelari più opportuni per la tempestiva tutela degli interessi di parte ricorrente, compresa la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della

domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui residuino posti vacanti dovuti alla mancata copertura dei posti destinati al contingente dei non comunitari;

- **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui residuino posti vacanti ovvero, in via subordinata, ordini la ripetizione dei test di accesso.

Con vittoria di spese e di onorari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 29 novembre 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata